

La Repubblica di Polonia fa valere nell'ambito di tale motivo il difetto di motivazione della sentenza, in primo luogo, nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che i controlli sui gruppi di produttori prima della concessione ai medesimi del prericonoscimento fossero inefficaci, ed, in secondo luogo, nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che il tasso di correzione finanziaria del 10 % in relazione alla misura «Ortofrutticoli — Gruppi di produttori prericonosciuti» fosse stato applicato correttamente.

⁽¹⁾ GU L 182, pag. 39.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 4 giugno 2018 —
Organisation juive européenne, Vignoble Psagot Ltd / Ministre de l'Économie et des Finances**

(Causa C-363/18)

(2018/C 276/35)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: Organisation juive européenne, Vignoble Psagot Ltd

Convenuto: Ministre de l'Économie et des Finances

Questione pregiudiziale

Se il diritto dell'Unione europea, ed in particolare il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori ⁽¹⁾, quando l'indicazione dell'origine di un prodotto che rientra nel campo di applicazione di tale regolamento è obbligatoria, imponga per un prodotto proveniente da un territorio occupato da Israele dal 1967 l'indicazione di tale territorio nonché un'indicazione che precisi che il prodotto proviene da un insediamento israeliano, qualora ricorra tale ipotesi. In caso di risposta negativa, se le disposizioni del regolamento, in particolare quelle del capo VI, consentano ad uno Stato membro di esigere tale indicazione.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304, pag. 18).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division)
(Regno Unito) il 6 giugno 2018 — Sky plc, Sky International AG, Sky UK Limited / Skykick UK
Limited, Skykick Inc**

(Causa C-371/18)

(2018/C 276/36)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice (Chancery Division)